



Comune di Alassio

Riviera dei Fiori

www.comunealassio.it – comune.alassio@legalmail.it

SETTORE 2° - SERVIZI ALLA PERSONA

UFFICIO IGIENE E SANITÀ

ORDINANZA N° 140 DEL 27/03/2020

Oggetto: Ordinanza sindacale n. 115 del 12.03.2020 ad oggetto “Misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Proroga termini di validità.

VISTO il provvedimento del Prefetto acquisito con prot. 16806 del 30.05.2019 e preso atto che dalla stessa data il Sindaco è sostituito, nelle sue funzioni, dal Vicesindaco, come previsto dall’art.34, comma 3 del vigente Statuto comunale;

VISTI:

- l’art. 108 comma 1 punto c 1) del D.lgs 112/98 che disciplina le funzioni e i compiti amministrativi dello Stato conferiti alle Regioni e agli Enti Locali;
- la Legge 225/ 1992 e s.m.i istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione civile ed in particolare l’art. 15 comma 3 che stabilisce le competenze del Comune e le attribuzioni del Sindaco in materia di protezione civile;
- l’art. 50 comma 5 del D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- l’Ordinanza del Ministero della Salute in data 21/02/2020 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale con il n. 44 del 22/02/2020;
- i D.P.C.M in data 8, 9, ed 11.03.2020;

RICHIAMATA L’Ordinanza sindacale n. 115 del 12.03.2020 con la quale ritenendo necessario con riferimento al prefato DPCM 11.03.2020, rafforzare ulteriormente le misure di sorveglianza sanitaria adottate con proprie Ordinanze Sindacali n. 44 del 24/02/2020 e successiva n. 113 del 10.03.2020 per il periodo di tempo necessario e sufficiente a prevenire, contenere e mitigare la diffusione della malattia infettiva diffusiva COVID- 19 sono stati adottati provvedimenti fra cui, per le motivazioni colà espresse e che si richiamano integralmente in quest’atto, la sospensione del mercato settimanale del sabato e l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante con effetto dalla data del 12 marzo e sino alla data del 25 marzo;

CONSIDERATO che l’evolversi dell’emergenza sanitaria legata al diffondersi del contagio da Covid-19 comporta la necessità di adottare tutte le misure possibili atte a tutelare la salute pubblica, con particolare riguardo al divieto di ogni forma assembramento e al puntuale rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento delle persone fisiche;

VISTO il DPCM 25.03.2020 che detta misure urgenti di contenimento del contagio COVID- 19; sull’intero territorio nazionale;

RITENUTO pertanto prorogare il termine di validità dell'Ordinanza n. 115 del 12.03.2020 per quanto riguarda, la sospensione del mercato settimanale del sabato e l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante con effetto dalla data della presente e sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, ovvero fino a diversa data da stabilirsi con DPCM, salvo eventuale revoca;

IL VICE SINDACO

RITENUTA la propria competenza all'adozione del provvedimento trattandosi di atto finalizzato alla tutela della salute pubblica;

VISTO il D.Lgs. n° 267/2000 art. 50;

VISTO l'art. 42 e seguenti, dello Statuto Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 06/09/2018;

ORDINA

La proroga della validità dell'ordinanza sindacale n. 115 del 12.03.2020 per quanto riguarda la sospensione del mercato settimanale del sabato e l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante, dalla data della presente ordinanza e sino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, ovvero fino a diversa data da stabilirsi con DPCM, salvo eventuale revoca;

DISPONE

La notifica a mezzo pec della presente ordinanza ai titolari delle attività commerciali come su identificati.

Della presente ordinanza viene data comunicazione:

1. Alla Prefettura di Savona;
2. Al Commissariato di Polizia di Alassio;
3. Al Comando Carabinieri di Alassio;
4. Al Comando di Polizia Municipale

per i controlli del caso;

Avverte

che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Genova entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Vice Sindaco
Galtieri Angelo / ArubaPEC S.p.A.
